



## COMUNICATO UFFICIALE N.168/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 31 Ottobre 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;  
Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Giorgio MOCCHI;  
Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Immacolata SABATINO/ASD VITTORIA CALCETTO

Con reclamo datato 1/08/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc.A.R. alla ASD VITTORIA CALCETTO la sig.na Immacolata SABATINO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD VITTORIA CALCETTO al pagamento in favore della sig.na Immacolata SABATINO della somma di €.1.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Sharon LOSURDO/ASD VITTORIA CALCETTO

Con reclamo datato 1/08/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc.A.R. alla ASD VITTORIA CALCETTO la sig.na Sharon LOSURDO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD VITTORIA CALCETTO al pagamento in favore della sig.na Sharon LOSURDO della somma di €.2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria Rosario ABBATE/A.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F.

Con reclamo datato 26/06/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc.A.R. alla A.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F. la sig.na Maria Rosaria ABBATE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.980,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2017/18

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F. al pagamento in favore della sig.na Maria Rosaria ABBATE della somma di €.980,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile Nazionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/A.S.D.CALCIO POMIGLIANO

Con ricorso notificato il 21/08/2019 Domenico Suriano esponeva di aver concluso con l'ASD Calcio Pomigliano, per la stagione sportiva 2018/2019, un accordo economico che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, dell'importo complessivo annuo di €. 30.000,00.

Dato atto di aver percepito acconti per complessivi €. 10.050,00, concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 19.950,00.

La società si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda e, contestava, nel merito la pretesa del ricorrente nel merito la sua infondatezza.

Entrambe le parti depositavano ulteriori memorie illustrative e, dopo un rinvio disposto su concorde richiesta delle parti all'udienza del 17/10/2019, la vertenza, dopo la discussione all'odierna udienza del 31/10/2019, era riservata in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Analogamente, ed in via preliminare, deve darsi atto, in considerazione dell'accordo delle parti, del deposito della prima memoria difensiva della resistente.

Col primo motivo di censura la società eccepisce l'invalidità della notifica del reclamo, asseritamente inviato presso un indirizzo diverso dalla sede sociale, quale risultante dal certificato camerale prodotto in atti.

La contestazione si appalesa del tutto infondata per un duplice ordine di considerazioni.

Si rileva, in primo luogo, che il luogo presso il quale è stata effettuata la notifica, Pomigliano d'Arco, via Carmine Guadagno 85 coincide colla sede della società indicata da quest'ultima nell'accordo economico depositato presso la L.N.D., sede, tra l'altro, a cui risultano indirizzate le comunicazioni della fissazione delle udienze della Lega, ricevute dalla società che ha partecipato ad entrambe le udienze stesse (udienze del 17 e del 31/10/2019).

La notifica risulta effettuata legittimamente all'indirizzo fornito dalla società e utilmente utilizzato dalla Commissione per la comunicazioni dell'ASD Calcio Pomigliano.

A soli fini di completezza espositiva deve, inoltre, osservarsi che il reclamo è stato ritualmente ritirato dalla società, come si evince dalla relata di notifica, così essendo perfezionata la notifica alla stregua del raggiungimento dello scopo a cui l'atto era destinato, alla stregua delle prescrizioni dettate dal codice di rito al riguardo (art. 156 c.p.c.) osservandosi, infine e significativamente, che alcun rilievo al riguardo è stato mosso dalla società resistente.

Col secondo motivo l'ASD Calcio Pomigliano lamenta la mancanza di prova in ordine alla riferibilità dell'infortunio all'attività sportiva prestata dal calciatore.

La doglianza è destituita di ogni fondamento e deve, per l'effetto, essere disattesa.

Dalla documentazione allegata dal ricorrente e ritualmente comunicata a mezzo raccomandata alla società - cfr. ricevute di raccomandata dei due certificati medici del 4 e del 12/2/2019 - si evince, infatti, che l'infortunio occorso al calciatore, si è verificato nel corso dell'allenamento del 2/2/2019.

La circostanza, ritualmente comunicata alla società, per quanto sopra osservato, non è mai stata oggetto di alcun rilievo da parte dell'ASD Calcio Pomigliano.

Quest'ultima avrebbe dovuto e potuto, ai sensi dell'accordo economico, contestare la riferibilità dell'infortunio all'attività sportiva svolta dal calciatore, pacifico essendo l'esistenza del trauma distorsivo subito dal ricorrente, ampiamente ed esaustivamente documentato dalle allegazioni clinico-mediche depositate dal Suriano.

Le contestazioni odierne avanzate dalla società si dimostrano, pertanto, del tutto strumentali e documentalmente smentite dalle allegazioni versate in atti.

Il reclamo, alla stregua delle pregresse argomentazioni deve essere integralmente accolto, dichiarando sussistente ed accertato il credito del ricorrente in complessivi €. 19.950,00

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CALCIO POMIGLIANO, al pagamento in favore del sig. Domenico SURIANO della somma di €.19.950,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Ivan GRECO/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/09/2019 il sig. Ivan GRECO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 al pagamento della somma di €.2.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, al pagamento in favore del sig. Ivan GRECO della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo COLOMBINI/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 (Stagione Sportiva 2017/18)

Con reclamo datato 25/07/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo COLOMBINI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE, al pagamento della somma di €.2.800,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso si riferisce alla Stagione Sportiva 2017/18, il cui termine per la presentazione, giusto quanto previsto dall'Art.25 Bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, è scaduto il 30 Giugno 2019

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Matteo COLOMBINI nei confronti della Società A.S.D.OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo COLOMBINI/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 (Stagione Sportiva 2018/19)

Con reclamo datato 25/07/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo COLOMBINI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE, al pagamento della somma di €.2.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Matteo COLOMBINI nei confronti della Società A.S.D.OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CAPRISTO/A.S.D.ROTONDA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 24/09/2019 il sig.Andrea CAPRISTO, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ROTONDA CALCIO al pagamento della somma di €.2.800,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Si rileva preliminarmente, che, in data 9/10/2019 il legale del calciatore ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso in nome e per conto del ricorrente per sopraggiunta conciliazione

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian Vincenzo VISCIDO/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 27/09/2019 il sig.Cristian Vincenzo VISCIDO, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA al pagamento della somma di €1.360,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Si rileva preliminarmente, che, in data 28/10/2019 il legale del calciatore ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso in nome e per conto del ricorrente per sopraggiunta conciliazione

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio DE LUCA/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC. in data 27/09/2019 il sig. Fabio DE LUCA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, al pagamento della somma di €4.300,00 quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, al pagamento in favore del sig. Fabio DE LUCA della somma di €4.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**11) RICORSO DEL CALCIATORE Ivano FEOLA/A.S.D.NOCERINA 1910**

Con reclamo datato 4/09/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.NOCERINA 1910 il sig. Ivano FEOLA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €5.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig.Ivano FEOLA della somma di €5.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**12) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ASSELT/ A.S.D.ROCCELLA**

Con reclamo datato 6/09/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc.A.R. alla A.S.D.ROCCELLA il sig.Riccardo ASSELT, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ROCCELLA al pagamento in favore del sig.Riccardo ASSELT della somma di €1.800,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel PANINI/S.S.D.ALBALONGA CALCIO

Con reclamo notificato tramite raccomandata a/r il sig. Manuel PANINI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. ALBALONGA un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €25.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €3.500,00, quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

La S.S.D. ALBALONGA si è costituita con memoria, allegando una dichiarazione sottoscritta dal calciatore e con la quale lo stesso avrebbe sostanzialmente dichiarato di aver ricevuto i 25.000,00 euro.

In sostanza, secondo la società convenuta, il documento in questione avrebbe efficacia di quietanza liberatoria dell'integrale pagamento disposto.

All'udienza tenutasi lo scorso 31 Ottobre, la difesa del reclamante ha ribadito quanto anticipato con memoria scritta in vista dell'udienza.

In particolare, il calciatore disconosce l'autenticità del documento, pur riconoscendo come propria la firma apposta in calce allo stesso.

In conclusione, considerato l'avvenuto disconoscimento del contenuto del documento in questione, la Commissione Accordi Economici ritiene di dover trasmettere gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale, onde accertare quanto dichiarato dal calciatore

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici, presso la Lega Nazionale Dilettanti, dispone la trasmissione del fascicolo alla F.I.G.C.-Procura Federale, sospendendo ogni decisione in attesa delle risultanze.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 19 Novembre 2019

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibilia